



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 69 DEL 28/11/2013

Oggetto: **MODIFICA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013 APPROVATE CON DELIBERA CONSILIARE N. 34 DEL 23.07.2013**

L'anno **Duemilatredici**, il giorno ventotto del mese di **Novembre**, alle ore 18:00, nella sede comunale, convocato dal Vicesindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il VICESINDACO sig. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	CARMIGNANI STEFANO		X
				12.	GROSSI FEDERICO	X	
2.	PARDOSSI CRISTIAN	X		13.	MEROLA LIDA		X
3.	BERTONCINI ANTONIO	X		14.	CALÒ GIUSEPPE		X
4.	NARDINELLI GIULIO	X		15.	RUGLIONI GIULIO		X
5.	ARPINIO LILIA	X		16.	TAGLIALAGAMBA STEFANO		X
6.	VANNI ISOLA	X		17.	MEZZI LUIGI	X	
7.	VALLE ENRICO	X		18.	COSTAGLI PAOLO		X
8.	PAROLI GOLIARDO		X	19.	BENVENUTI SILVIA	X	
9.	LAMI FRANCESCA	X		20.	CASILLO ROSARIO	X	
10.	PANELLA EMANUELE	X					
						13	7

ne risultano **PRESENTI** n. 13 e **ASSENTI** n. 7.

PARTECIPA il Sig. STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

Durante la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno entra in aula il Consigliere Comunale Merola Lida. La seduta prosegue pertanto con n. 14 Consiglieri presenti e n. 6 Consiglieri assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.34 del 23.07.2013 con la quale è stata determinata l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2013 nella misura dell'1,00 per cento ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate:

a) **Aliquota pari allo 0,40 per cento** per abitazione principale e relative pertinenze. Per "abitazione principale" si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria A (ad eccezione di quelle A10), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La predetta aliquota ridotta allo 0,40 per cento si applica anche alle seguenti fattispecie:

a1) al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, precisando che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

a2) unità immobiliari possedute a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3, comma 56, Legge n.662/1996).

a3) unita' immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, a condizioni che tali unita' immobiliari non risultino locate.

Sono previste per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per le fattispecie indicate al punto a1), a2) e a3) la detrazione, come prevista dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nella misura di euro 200,00. Detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non puo' superare l'importo massimo di euro 400,00. Tale detrazione è da applicarsi anche alle unita' immobiliari, di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari:

b) Aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazione nella Legge n.133/1994.

c) Aliquota pari allo 1,06 per cento per le unita' immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione;
- prive di contratto di locazione registrato;
- ceduta in comodato gratuito a terzi ad eccezione di quelle concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

d) Aliquota pari allo 0,88 per cento per le unita' immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

e) Aliquota pari allo 0,95 per cento per le unita' immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

f) Aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

g) Aliquota pari allo 0,90 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1(negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).

h) Aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili concessi in locazione destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicate all'interno del zona ZTL.

i) l'aliquota pari allo 0,30 per cento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992, n.104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a €20.000,00, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31/12/2013. E' necessario che il contribuente sia in possesso di dichiarazione ISEE dalla quale risulti un importo inferiore a € 20.000,00. Poiché l'ISEE si basa sulla dichiarazione dei redditi, documento suscettibile di variazioni, è necessario presentare annualmente la dichiarazione sostitutiva qualora si siano verificati mutamenti reddituali.

l) l'aliquota pari allo 0,45 per cento per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Società "Domus Sociale" nonché del Comune di Castelfranco di Sotto, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 qualora non già consegnata lo scorso anno.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con

quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

RICHIAMATO il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”;

RICHIAMATO infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce:

- a) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del D.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
- b) che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate.

Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

- c) l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef;

DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013, ivi compresa quella relativa all'abitazione principale e relative pertinenze e terreni agricoli;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

· l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

· l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici

mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

ATTESO che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

· detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RITENUTO di estendere l'applicazione dell'aliquota dello 0,76 per cento, come indicato precedentemente alla lettera h), non solo agli immobili di categoria C1, C3, e D, ubicati nell'interno della zona ZTL, ma anche a quelli ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico;

RITENUTO di fronte alla crisi economica generale ed alla situazione particolare in cui si trovano gli immobili di natura commerciale di categoria C1, non locati, ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico di disporre l'applicazione per l'anno 2013 dell'aliquota dello 0,46 per cento a condizione che il proprietario dell'immobile manifesti la propria volontà a concedere l'immobile in questione in comodato gratuito all'Ente ai fini dello svolgimento di attività rivolte alla valorizzazione ed al rilancio del centro storico, nel rispetto delle linee guida che l'Amministrazione definirà con apposito bando. La predetta manifestazione di interesse da parte del soggetto passivo dovrà essere comunicata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Casillo), astenuti n. 2 (Mezzi, Benvenuti), su n. 14 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI STABILIRE, nell'ambito della propria potestà regolamentare, in base alle motivazioni ed alle modifiche indicate nella premessa del presente atto, l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2013, nella seguente misura dell'1,00 per cento ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate:

a) Aliquota pari allo 0,40 per cento per abitazione principale e relative pertinenze. Per "abitazione principale" si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria A (ad eccezione di quelle A10), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La predetta aliquota ridotta allo 0,40 per cento si applica anche alle seguenti fattispecie:

a1) al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, precisando che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

a2) unità immobiliari possedute a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3, comma 56, Legge n.662/1996).

a3) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizioni che tali unità immobiliari non risultino locate.

Sono previste per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per le fattispecie indicate al punto a1), a2) e a3) la detrazione, come prevista dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nella misura di euro 200,00. Detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente

e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Tale detrazione è da applicarsi anche alle unità immobiliari, di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari:

b) Aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazione nella Legge n.133/1994.

c) Aliquota pari allo 1,06 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
- prive di contratto di locazione registrato;
- ceduta in comodato gratuito a terzi ad eccezione di quelle concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

d) Aliquota pari allo 0,88 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

e) Aliquota pari allo 0,95 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

f) Aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

g) Aliquota pari allo 0,90 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).

h) Aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili di categoria C1, D e C3 concessi in locazione e destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico.

i) l'aliquota pari allo 0,30 per cento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare

convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992, n.104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31/12/2013. E' necessario che il contribuente sia in possesso di dichiarazione ISEE dalla quale risulti un importo inferiore a € 20.000,00. Poiché l'ISEE si basa sulla dichiarazione dei redditi, documento suscettibile di variazioni, è necessario presentare annualmente la dichiarazione sostitutiva qualora si siano verificati mutamenti reddituali.

l) l'aliquota pari allo 0,45 per cento per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Società "Domus Sociale" nonché del Comune di Castelfranco di Sotto, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 qualora non già consegnata lo scorso anno.

m) aliquota dello 0,46 per cento agli immobili di natura commerciale di categoria C1, non locati, ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico a condizione che il proprietario dell'immobile manifesti la propria volontà a concedere l'immobile in questione in comodato gratuito all'Ente ai fini dello svolgimento di attività rivolte alla valorizzazione ed al rilancio del centro storico, nel rispetto delle linee guida che l'Amministrazione definirà con apposito bando. La predetta manifestazione di interesse da parte del soggetto passivo dovrà essere comunicata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente.

3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.L. 102/2013 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate all'art.10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito nella legge n. 64 /2013.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 1 (Casillo);

astenuti n. 2 (Mezzi, Benvenuti);

su n. 14 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

STRIANO ANIELLO

IL VICESINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.